

Il Segretario Generale

Id. n. 523502

Macerata, li 21/6/2013

Al Sindaco

Agli Assessori comunali

Al Presidente del Consiglio comunale

Ai Consiglieri comunali

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Gentilissimi,

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, finalizzato al riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni, in vigore dallo scorso 20 aprile, ha modificato la disciplina riguardante la pubblicità dei dati concernenti la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive ed ha introdotto, per talune ipotesi, sanzioni pecuniarie.

È opportuno premettere ed evidenziare in termini generali che, con il decreto legislativo in esame, la trasparenza è stata definita quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.


È stato inoltre introdotto nell'ordinamento l'”**accesso civico**” (art.5): l’obbligo previsto dalla normativa di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta, cioè, il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico **non è sottoposta ad alcuna limitazione** quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, **non deve essere motivata**, è gratuita e va presentata al **responsabile della trasparenza**, che si pronuncia sulla stessa entro 30 giorni.

Con decreto sindacale Id. 505686 del 14.5.2013 il sottoscritto Segretario Generale è stato nominato responsabile per la trasparenza nel Comune di Macerata.

Allo scopo di fornire una tempestiva ed adeguata attuazione degli obblighi sopraindicati, anche al fine di evitare l'attivazione di procedure sanzionatorie (come sotto descritte), si illustrano di seguito le principali novità della riforma per i componenti degli organi di indirizzo politico e le modalità individuate per la loro prima applicazione, fatti salvi in ogni caso gli eventuali chiarimenti che dovessero intervenire (anche attraverso i D.P.C.M. di cui si attende l'adozione).





Le norme di recente introduzione non sono, infatti, prive di incongruenze e residuano dubbi interpretativi.

L'art. 14 del decreto legislativo in esame stabilisce che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico (**Sindaco, assessori, consiglieri comunali**), debbano essere pubblicati i seguenti documenti o informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il *curriculum*;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n.441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art.7 concernenti il formato digitale aperto ed il riutilizzo.

La pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare i dati sopraindicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Le dichiarazioni indicate nella lettera f) sono quelle previste dalla L.441/82, espressamente richiamata nonché modificata dal decreto legislativo in esame e già applicabile al Comune di Macerata in quanto capoluogo. Esse riguardano:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;
- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società.

Tale legge prevede, inoltre, tuttora il deposito di copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai sensi della L.441/82 i consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti devono depositare:

- **entro tre mesi dalla proclamazione**, oltre alla dichiarazione concernente lo stato patrimoniale e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito

o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

- **annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi** soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, una attestazione riguardante le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

- **entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio** (tranne il caso di rielezione), una attestazione riguardante le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione e, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, copia della stessa.

Si evidenzia che gli adempimenti indicati nella L. 441/82 riguardano, nell'attuale formulazione normativa, anche il **coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado, qualora vi consentano**.

Si precisa inoltre che, ai sensi del vigente codice civile, per parenti entro il secondo grado devono intendersi i genitori, i figli, i nonni, i nipoti (figli dei figli), i fratelli e le sorelle.

Le **sanzioni** sono previste dall'art.47 del decreto legislativo n.33/2013 (applicabile dal primo aggiornamento annuale del Piano della Trasparenza e comunque dal prossimo 17 ottobre) secondo cui *“la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato”*.

Inoltre la CIVIT (Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni) che, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, ha il compito di vigilare sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, dovrà controllare e rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione (art.45 D.Lgs. 33/2013).

Permangono interrogativi in relazione alla platea dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti lo stato patrimoniale, considerato che le modifiche apportate alla L. 441/82 non ne hanno esteso espressamente l'applicabilità ai membri della giunta comunale.

Emerge, inoltre, qualche incertezza in ordine all'immediata ed integrale applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 agli enti (quali il Comune di Macerata) in relazione ai quali il mandato amministrativo ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore della novella.

D'altro canto il legislatore non ha previsto espressamente deroghe o norme transitorie; eventuali esenzioni applicative ricavabili solo in base a ricostruzioni sistematiche potrebbero in concreto non essere condivise dalla CIVIT, dalla giurisprudenza o dagli organi cui compete l'irrogazione delle sanzioni.



Peraltro, la stessa Corte dei Conti chiede che, in occasione del referto semestrale sulla gestione, siano indicate le forme di pubblicità relative allo stato patrimoniale degli amministratori prendendo le mosse dall'art.41 *bis* D.Lgs. 267/2000 (abrogato e sostituito dalla norma in esame), in base al quale si sarebbe dovuto approvare un apposito regolamento.

Pertanto, tenuto conto del deciso potenziamento della nozione di trasparenza che, nell'intenzione del legislatore, “*concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione*” e considerata l'attenzione dell'opinione pubblica sull'argomento, appare opportuno provvedere comunque ad una completa e tempestiva attuazione delle disposizioni citate.

A tale scopo, nelle more dell'approvazione delle disposizioni attuative previste dall'art. 48 D. Lgs. 33/2013 e della predisposizione del Piano della Trasparenza, si chiede alle SS.LL di restituire:

- entro e non oltre il prossimo **30 settembre** il Modello 1 ed il *curriculum vitae*, al fine di consentirne la pubblicazione entro il 17 ottobre 2013;
- entro e non oltre un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche, e cioè **entro il 30 ottobre 2013**, il Modello 2 corredato di copia della dichiarazione dei redditi nonché, per il coniuge ed i parenti entro il secondo grado che vi abbiano consentito, il Modello 3 (anch'esso accompagnato da copia della dichiarazione dei redditi).

Dovendosi procedere alla pubblicazione sul sito *web*, attraverso i modelli allegati viene richiesta una puntuale ricognizione dello stato patrimoniale oltre alla indicazione delle eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

Si raccomanda di provvedere alla compilazione in modo chiaro ed esaustivo, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite, allo scopo di garantire il diritto ad una informazione chiara e completa.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Claudia Manciola (0733/256201; claudia.manciola@comune.macerata.it).

Sarà cura del Servizio “Servizi Finanziari e del Personale” provvedere alla pubblicazione dei compensi connessi all'assunzione della carica e degli importi dei viaggi di servizio e missione pagati con fondi pubblici. La Segreteria Generale provvederà invece alla pubblicazione degli atti di nomina o proclamazione e delle dichiarazioni relative alle spese elettorali.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Antonio Ce Donne

